



Comune di Bassano del Grappa

Regolamento delle entrate tributarie ANNO 2014

approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 65 del 31 luglio 2014

Indice generale

parte generale.....	7
titolo I.....	7
capo I - Disposizioni generali.....	8
articolo 1. Ambito e scopo del regolamento.....	8
articolo 2. Individuazione delle entrate tributarie comunali.....	8
articolo 3. Determinazione delle aliquote e delle tariffe.....	9
articolo 4. Agevolazioni, detrazioni ed esenzioni tributarie.....	9
capo II - Accertamento delle entrate tributarie.....	10
articolo 5. Forma di gestione.....	10
articolo 6. Funzionario responsabile.....	10
capo III - Riscossione delle Entrate Tributarie.....	11
articolo 7. Modalità di riscossione.....	11
articolo 8. Rateazione del pagamento.....	11
articolo 9. Rimborsi d'ufficio.....	12
articolo 10. Importo minimo per versamenti e rimborsi.....	12
articolo 11. Interessi e compensazioni.....	12
capo IV - Attività di controllo delle entrate tributarie.....	14
articolo 12. Controllo delle denunce e dei versamenti.....	14
articolo 13. Diritto di interpello.....	15
capo V Sanzioni amministrative tributarie.....	16
articolo 14. Irrogazione delle sanzioni.....	16
articolo 15. Cause di non irrogazione delle sanzioni.....	16
capo VI - Autotutela.....	17
articolo 16. Esercizio dell'autotutela.....	17
capo VII - Accertamento con adesione.....	19
articolo 17. Principi generali.....	19

articolo 18. Ambito di applicazione dell'accertamento con adesione.....	19
articolo 19. Procedimento ad iniziativa dell'ufficio.....	20
articolo 20. Termine ed avvio del procedimento.....	22
articolo 21. Contraddittorio.....	22
articolo 22. Procedimento ad iniziativa del contribuente.....	23
articolo 23. Invito a comparire.....	24
articolo 24. Preclusioni al procedimento. Rinuncia all'istanza da parte del contribuente.....	24
articolo 25. Atto di definizione dell'accertamento con adesione.....	25
articolo 26. Atto di definizione nell'ipotesi di ravvedimento del contribuente per gli ulteriori periodi di imposta.....	25
articolo 27. Conclusione negativa del procedimento per la definizione con adesione.....	26
articolo 28. Effetti della definizione dell'accertamento con adesione.....	27
articolo 29. Riduzione della sanzione a seguito della definizione dell'accertamento.....	27
articolo 30. Termine e modalità del versamento delle somme dovute.....	28
capo VIII - Disposizioni finali.....	29
Articolo 31. Norme finali ed abrogazioni.....	29
parte speciale.....	30
titolo II – Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni.....	31
capo I - Disposizioni generali.....	32
articolo 32. Ambito di applicazione.....	32
articolo 33. Classificazione del Comune.....	32
articolo 34. Categoria speciale e tariffa stagionale.....	32
articolo 35. Spazi ad uso esclusivo del Comune.....	33

articolo 36. Divieti.....	33
capo II - Imposta comunale sulla pubblicità.....	35
articolo 37. Oggetto.....	35
articolo 38. Soggetti passivi.....	35
articolo 39. Modalità di applicazione dell'imposta.....	35
articolo 40. Dichiarazione.....	36
articolo 41. Pubblicità effettuata su spazi o aree comunali.....	37
articolo 42. Riduzioni.....	37
articolo 43. Esenzioni.....	38
articolo 44. Pagamento dell'imposta.....	39
articolo 45. Rettifica ed accertamento d'ufficio.....	39
articolo 46. Rimborso.....	40
capo III - Diritti sulle pubbliche affissioni.....	41
articolo 47. Oggetto.....	41
articolo 48. Soggetti passivi.....	41
articolo 49. Tariffa.....	41
articolo 50. Affissioni d'urgenza notturne o festive.....	42
articolo 51. Modalità per le pubbliche affissioni.....	42
articolo 52. Divieti.....	43
articolo 53. Riduzione del diritto.....	43
articolo 54. Esenzioni dal diritto.....	44
articolo 55. Pagamento.....	45
articolo 56. Divieti e limiti.....	45
capo IV - Gestione del servizio.....	46
articolo 57. Forme di gestione.....	46
articolo 58. Capitolato d'oneri.....	47
articolo 59. Modalità di conferimento della concessione.....	47
articolo 60. Durata della concessione.....	47
articolo 61. Misura dell'aggio.....	47
articolo 62. Minimo garantito.....	47
articolo 63. Cauzione.....	48

articolo 64. Decadenza.....	48
articolo 65. Sanzioni.....	49
articolo 66. Rimozione e sequestro del materiale pubblicitario abusivo.....	49
articolo 67. Vigilanza sulla gestione del servizio.....	49
titolo III – Imposta di soggiorno.....	50
capo I - Disposizioni in materia di Imposta di Soggiorno.....	51
articolo 68. Istituzione dell'imposta di soggiorno.....	51
articolo 69. Presupposto dell'imposta.....	51
articolo 70. Soggetto passivo.....	51
articolo 71. Esenzioni.....	52
articolo 72. Misura dell'imposta.....	53
articolo 73. Obbligo dei gestori delle strutture ricettive.....	53
articolo 74. Versamenti.....	54
articolo 75. Disposizioni in tema di accertamento.....	55
articolo 76. Sanzioni amministrative.....	55
articolo 77. Pubblicazione.....	56
titolo IV - Imposta unica comunale (iuc).....	57
articolo 78. Disciplina dell'imposta.....	57
articolo 79. Soggetto attivo.....	57
capo I - Imposta municipale propria (IMU).....	58
articolo 80. Oggetto.....	58
articolo 81. Presupposto impositivo e base imponibile.....	58
articolo 82. Soggetti passivi.....	58
articolo 83. Area fabbricabile.....	59
articolo 84. Esenzioni dall'imposta.....	60
articolo 85. Agevolazioni.....	60
articolo 86. Azioni di controllo.....	62
articolo 87. Modalità di esecuzione dei versamenti.....	63
articolo 88. Rimborsi - Modalità.....	63

articolo 89.- Dichiarazione.....	64
articolo 90. Adempimenti a carico del contribuente.....	64
capo II – Tributo per i servizi indivisibili.....	65
articolo 91. Oggetto.....	65
articolo 92. Presupposto impositivo e base imponibile.....	65
articolo 93. Soggetti passivi.....	65
articolo 94. Determinazione dell'aliquota del tributo.....	66
articolo 95. Detrazione.....	66
articolo 96. Versamento.....	67
articolo 97. Dichiarazione.....	67
capo III – Tassa sui rifiuti.....	68
articolo 98. Disciplina della tassa.....	68
articolo 99. Gestione e classificazione dei rifiuti.....	68
articolo 100. Ambiti di applicazione della tassa.....	69
articolo 101. Presupposto per l'applicazione della tassa.....	69
articolo 102. Soggetti passivi.....	70
articolo 103. Parti comuni di edifici.....	71
articolo 104. Esclusione dalla tassa.....	71
articolo 105. Esclusione dalla tassa per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio.....	73
articolo 106. Superficie degli immobili.....	74
articolo 107. Costo di gestione.....	74
articolo 108. Determinazione della tariffa.....	75
articolo 109. Articolazione della tariffa.....	75
articolo 110. Periodi di applicazione del tributo.....	76
articolo 111. Tariffa per le utenze domestiche.....	76
articolo 112. Occupanti le utenze domestiche.....	77
articolo 113. Tariffa per le utenze non domestiche.....	78
articolo 114. Classificazione delle utenze non domestiche.....	79
articolo 115. Scuole statali.....	79
articolo 116. Tributo giornaliero.....	80

articolo 117. Tributo provinciale.....	81
articolo 118. Riduzioni per le utenze domestiche.....	81
articolo 119. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabil- mente attive.....	82
articolo 120. Riduzioni per il recupero.....	82
articolo 121. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servi- zio.....	83
articolo 122. Obbligo di dichiarazione.....	84
articolo 123. Contenuto e presentazione della dichiarazione.....	85
articolo 124. Poteri del Comune.....	86
articolo 125. Riscossione.....	87
articolo 126. Accertamento.....	87
articolo 127. Rimborsi.....	88
titolo V- Disposizioni transitorie e finali.....	89
articolo 128. Entrata in vigore e abrogazioni.....	89

parte generale

titolo I

capo I -
Disposizioni generali

articolo 1.

Ambito e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento costituisce la disciplina generale delle entrate comunali aventi natura tributaria, al fine di assicurare la chiarezza e la trasparenza delle disposizioni normative e la semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.
2. Le norme regolamentari di seguito esposte, non si applicano e sono sostituite dall'eventuale diversa disciplina introdotta da norme primarie successive all'entrata in vigore del presente regolamento.

articolo 2.

Individuazione delle entrate tributarie comunali

1. Le entrate tributarie comunali sono costituite dai proventi dei seguenti tributi:
 - a) imposta comunale sulla pubblicità;
 - b) diritto sulle pubbliche affissioni;
 - c) imposta di soggiorno;
 - d) imposta unica comunale, composta da Imposta municipale propria, Tributo per i servizi indivisibili e Tassa sui rifiuti.

articolo 3.

Determinazione delle aliquote e delle tariffe

1. Compete al Consiglio comunale l'istituzione e l'ordinamento dei tributi e, la disciplina generale delle tariffe, nonché e la determinazione delle aliquote dell'imposta unica comunale.
2. Le aliquote e le tariffe sono decise dalla Giunta comunale ad eccezione di quanto previsto nel comma precedente.
3. In assenza della deliberazione annuale, si intendono confermate le aliquote e le tariffe vigenti nell'esercizio precedente.

articolo 4.

Agevolazioni, detrazioni ed esenzioni tributarie

1. Le agevolazioni, detrazioni ed esenzioni nella disponibilità del Comune, nonché i soggetti destinatari delle medesime sono disciplinate nella parte speciale del presente regolamento e vengono stabilite dal Consiglio comunale, salva diversa indicazione, entro i termini di approvazione del bilancio di previsione.
2. In assenza della deliberazione annuale, si intendono confermate le detrazioni, le agevolazioni e le esenzioni vigenti nell'esercizio precedente.

capo II -
Accertamento delle entrate tributarie

articolo 5.

Forma di gestione

1. La scelta della forma di gestione delle diverse entrate deve essere operata con obiettivi di efficienza, economicità, funzionalità ed equità.
2. Le forme di riscossione, liquidazione, accertamento dei tributi comunali, consentite dalla legislazione vigente, possono essere utilizzate anche disgiuntamente.
3. La forma di gestione deve essere deliberata dal Consiglio comunale.

articolo 6.

Funzionario responsabile

1. Il funzionario responsabile di ciascun tributo è nominato con deliberazione di Giunta comunale ed esplica le funzioni di gestione del tributo per il quale è stato nominato.
2. L'ente pubblica sul proprio sito internet il nominativo del funzionario responsabile di ciascun tributo.

capo III -
Riscossione delle Entrate Tributarie

articolo 7.

Modalità di riscossione

- i. I tributi comunali vengono riscossi direttamente dal Comune con esclusione:
 - a) dell'Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni in quanto gestita in concessione;
 - b) dell'imposta di soggiorno riscossa dai gestori delle strutture ricettive che provvedono al riversamento presso la tesoreria comunale;
 - c) riscossione coattiva in forma diretta o mediante Concessionario della riscossione.

articolo 8.

Rateazione del pagamento

- i. Ai contribuenti, per importi eccedenti i 250,00 euro, possono essere concesse, a specifica domanda da presentare prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, dilazioni e rateazioni dei pagamenti dovuti alle condizioni e nei limiti seguenti:
 - a) inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni;
 - b) durata massima di ventiquattro mesi e periodo di rateazione massimo trimestrale;
 - c) decadenza dal beneficio concesso nel caso di mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata;
 - d) applicazione degli interessi legali in vigore;
 - e) non sia proposto ricorso innanzi alla Commissione Tributaria compe-

tente;

- f) per importi eccedenti euro 10.000,00 la rateazione è ammessa dietro presentazione di idonea garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa.
- 2. E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateazioni o dilazioni nel pagamento di singole rate o di importi già dilazionati.
- 3. La dilazione del pagamento non è ammessa per le somme derivanti dalla procedura di riscossione coattiva.

articolo 9.

Rimborsi d'ufficio

- 1. Il responsabile del tributo procede d'ufficio al rimborso delle somme versate e non dovute per duplicazione del tributo o per errore imputabile all'ufficio entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.

articolo 10.

Importo minimo per versamenti e rimborsi

- 1. L'importo annuo minimo di versamento dei tributi comunale è pari a euro 10,00 (dieci) con esclusione dell'imposta comunale sulla pubblicità temporanea e per i diritti di pubbliche affissioni per la quale l'importo minimo di versamento è pari ad euro 2,00.

articolo 11.

Interessi e compensazioni

- 1. Gli interessi per la riscossione di tutti i tributi comunali sono determinati nella misura pari al tasso di interesse legale vigente alla data del provvedi-

mento; tale misura si applica anche ai rapporti d'imposta pendenti, a norma dell'articolo 1 comma 171 della legge 27 dicembre 2006 n. 296.

2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
3. La medesima misura di saggio di interesse di cui al comma 1 si applica per le somme dovute a rimborso a favore del contribuente a decorrere dalla data di eseguito versamento.
4. I contribuenti possono compensare le somme derivanti da credito da tributi comunali per il pagamento di altri tributi comunali.
5. I contribuenti, per potersi avvalere della facoltà di cui al comma 4, devono compilare apposito modello. la compensazione è ammessa solo su espressa autorizzazione dell'Ente. In mancanza di quest'ultima la compensazione non è autorizzata.

capo IV -
Attività di controllo delle entrate tributarie

articolo 12.
Controllo delle denunce e dei versamenti

1. Il Comune verifica la correttezza delle denunce presentate dal contribuente e dei versamenti effettuati utilizzando le proprie banche dati e quelle a disposizione di altri enti, anche attraverso collegamenti telematici.
2. L'attività di controllo delle entrate tributarie deve essere effettuata con criteri di equità, trasparenza, funzionalità ed economicità delle procedure.
3. Qualora il contribuente abbia versato tempestivamente il tributo a favore di altro comune, Concessionario o Agente della riscossione incompetente il responsabile del tributo può procedere in via preliminare a regolazione tra enti, concessionari e agenti della Riscossione.
4. Qualora il responsabile del tributo rilevi un versamento di competenza di altro soggetto provvede d'ufficio al trasferimento della relativa somma.
5. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione dei servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre, ove necessario, l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
6. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
7. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o

dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato, secondo le norme generali che regolano l'applicazione delle sanzioni ai tributi locali.

articolo 13.

Diritto di interpello

1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto al responsabile del tributo specifiche istanze di interpello, concernenti l'applicazione delle disposizioni in tema di tributi del Comune a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.
2. La risposta del responsabile del tributo, scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga al contribuente entro centoventi giorni dalla data di ricezione al protocollo generale, si intende che il Comune concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta, anche se desunta ai sensi del periodo precedente, è nullo.
3. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dal funzionario responsabile del tributo entro il termine di centoventi giorni dalla sua proposizione.
4. Per le questioni di massima complessità, il responsabile del tributo può richiedere qualificate consulenze esterne per un concreto ausilio o per rispondere alle istanze di interpello.

capo V
Sanzioni amministrative tributarie

articolo 14.
Irrogazione delle sanzioni

1. Il responsabile del procedimento sanzionatorio è il responsabile del tributo.
2. Il responsabile del tributo determina la sanzione, qualora la stessa sia stabilita dalla legge in misura variabile, sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 7 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
3. Per la riscossione della sanzione si applicano le disposizioni della riscossione dei tributi cui la violazione si riferisce.

articolo 15.
Cause di non irrogazione delle sanzioni

1. Qualora il contribuente si sia conformato ad indicazioni contenute in atti del Comune, ancorché successivamente modificate dal Comune stesso, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni o errori del Comune, o nei casi in cui la sanzione non sia irrogabile per obiettiva incertezza della norma, il Responsabile del Tributo dispone la non irrogazione delle sanzioni.

**capo VI -
Autotutela**

articolo 16.

Esercizio dell'autotutela

1. Il responsabile del tributo qualora dal riesame dei provvedimenti tributari emessi rilevi la loro palese illegittimità annulla gli stessi con atto motivato.
2. La definitività dell'atto non impedisce l'esercizio dell'autotutela.
3. L'esercizio dell'autotutela può avvenire nelle seguenti ipotesi:
 - a) errore di persona;
 - b) errore sul presupposto;
 - c) doppia imposizione;
 - d) mancata considerazione di pagamenti;
 - e) mancanza di documentazione successivamente sanata;
 - f) sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati.
4. L'annullamento degli atti comporta la restituzione delle somme corrisposte e non dovute.
5. Il soggetto passivo può richiedere, con istanza motivata e documentata, da prodursi in carta libera, la rettifica o l'annullamento di un provvedimento tributario.
6. Il responsabile del tributo, nel termine di centoventi giorni dalla presentazione dell'istanza, provvede con atto motivato ad accogliere o a rigettare l'istanza, dandone comunicazione al contribuente.
7. I contribuenti ai quali è stato notificato dal Comune atto di accertamento o cartella esattoriale possono presentare motivata domanda di sospensione

degli effetti dello stesso nel caso in cui:

- a) sia stato proposto ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale o Regionale avverso il classamento dell'immobile attribuito dall'Ufficio del Territorio di Vicenza;
 - b) sia stata presentata all'Ufficio del Territorio di Vicenza richiesta di revisione in autotutela del classamento dell'immobile
8. Il funzionario responsabile del tributo dispone, nel termine di centoventi giorni, con proprio provvedimento la sospensione dell'atto o il suo diniego;
9. La domanda deve pervenire entro il termine per la proposizione del ricorso ai sensi del decreto legislativo n. 546 del 1992.

capo VII -
Accertamento con adesione

articolo 17.
Principi generali

1. Il Comune, nell'esercizio della potestà regolamentare in materia di disciplina delle entrate tributarie, introduce, nel proprio ordinamento, l'istituto dell'accertamento con adesione.
2. Il contraddittorio, rappresenta l'elemento cardine dell'istituto, consente di perseguire una maggiore efficacia dell'accertamento tributario e contemporaneamente una limitazione del ricorso al contenzioso.

articolo 18.
Ambito di applicazione dell'accertamento con adesione

1. L'accertamento con adesione è applicabile esclusivamente agli atti di accertamento d'ufficio e in rettifica, con esclusione degli atti di mera liquidazione del tributo conseguenti all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.
2. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia imponibile concordabile e, quindi, di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo.
3. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo dei soggetti obbligati al rapporto tributario.
4. Il contribuente ha la facoltà di operare la definizione dell'accertamento con adesione solo per alcune delle annualità suscettibili di definizione non per

tutte.

5. Può essere definito con adesione, secondo le modalità del presente regolamento, l'accertamento dei tributi da esso contemplati.
6. Non è ammesso il ricorso all'accertamento con adesione sulle questioni di diritto e su tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinata sulla base di elementi certi; non è ammesso inoltre per la definizione delle seguenti controversie:
 - a) quelle relative ad accertamento d'ufficio ai sensi del comma 2 dell'articolo 28 del presente regolamento;
 - b) quelle relative all'omesso versamento, in tutto o in parte, di tributi riferiti alla medesima base imponibile ancora oggetto di tassazione in capo allo stesso contribuente, allorquando l'indicata base imponibile:
 - b.1) sia stata dichiarata o definita ai sensi del presente regolamento;
 - b.2) risulti da accertamento dell'Ufficio divenuto definitivo per mancata proposizione del ricorso avverso l'accertamento medesimo;
 - b.3) risulti dall'esito del giudizio divenuto inappellabile a seguito dello svolgimento del contenzioso.

articolo 19.

Procedimento ad iniziativa dell'ufficio

1. Il responsabile del tributo, in presenza di situazioni che rendano opportuna l'instaurazione del contraddittorio, prima della notifica dell'avviso di accertamento, invia al contribuente un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica, nel quale sono indicati:
 - a) gli elementi identificativi della denuncia o della dichiarazione cui si riferisce l'avviso di accertamento suscettibile di adesione;
 - b) i periodi di imposta suscettibili di accertamento con adesione;
 - c) il giorno e il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione;

- d) la materia imponibile alla quale applicare l'istituto;
 - e) le modalità dell'adesione;
 - f) l'identificazione del responsabile del procedimento e l'indicazione delle modalità per chiedere chiarimenti o informazioni.
2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito, ai sensi del precedente comma, per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.
 3. A seguito degli incontri avvenuti ai sensi del punto 2, il Comune può formulare proposta di accertamento con adesione da comunicare, secondo quanto concordato nel verbale di incontro, con lettera raccomandata o notifica o telefonicamente o a mezzo fax , entro un termine fissato nel medesimo verbale di incontro.
 4. La partecipazione del contribuente al procedimento non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'Ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.
 5. La mancata comparizione del contribuente determina il mancato avvio del procedimento, senza l'obbligo, per l'Ufficio, di ulteriore comunicazione al contribuente, ed impedisce al medesimo di accedere alla definizione nella eventuale successiva fase di notifica dell'avviso di accertamento.
 6. La mancata attivazione del procedimento da parte dell'Ufficio consente al contribuente di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, qualora riscontri nello stesso elementi che potrebbero portare ad una riduzione della pretesa tributaria del Comune.

articolo 20.

Termine ed avvio del procedimento

1. La comunicazione dell'invito deve avvenire almeno quindici giorni prima del giorno stabilito per la comparizione del contribuente.
2. Il contribuente, fino a sette giorni prima, può depositare presso l'Ufficio Tributi motivata richiesta per il differimento, a non oltre trenta giorni successivi, della data fissata nell'invito.
3. Successivamente al deposito della richiesta di differimento, dopo opportuna valutazione, l'Ufficio può accordare il rinvio, dandone contestuale comunicazione al contribuente con la fissazione della nuova data.
4. L'avvio del procedimento coincide con la comparizione del contribuente invitato, nel giorno stabilito.

articolo 21.

Contraddittorio

1. Il contribuente in tutte le fasi del contraddittorio può agire personalmente o farsi rappresentare da procuratore speciale iscritto agli Albi dei soggetti ammessi all'assistenza tecnica dinanzi alle Commissioni Tributarie. La procura speciale deve essere conferita per iscritto, con firma autenticata, da parte dello stesso professionista delegato. Nella fase interlocutoria, non decisionale il contribuente può farsi rappresentare da una terza persona con incarico conferito per iscritto e accompagnato da copia del documento di riconoscimento del delegante.
2. Nel giorno stabilito per la comparizione, il contribuente fornisce all'Ufficio i chiarimenti, i dati, le notizie e gli elementi che ritiene utili alla definizione dell'accertamento. Previo accordo tra le parti, possono essere fissati ulteriori incontri, comunque non oltre il decimo giorno successivo al primo, per consentire al contribuente di fornire ulteriori dati, notizie e infor-

mazioni, nonché per integrare la documentazione presentata, qualora lo ritenga utile per giungere alla definizione dell'accertamento.

3. Il contribuente, per gli stessi tributi e relativi adempimenti per i quali è stato avviato il procedimento per l'accertamento con adesione, ma per ulteriori e diversi periodi di imposta ancora suscettibili di accertamento da parte dell'Ufficio, può chiedere la definizione, negli stessi termini, con la medesima procedura e con gli stessi effetti disciplinati nel presente regolamento.
4. L'apposita istanza, da presentare all'Ufficio al momento del contraddittorio, dovrà contenere l'indicazione degli ulteriori periodi di imposta per i quali il contribuente intende estendere la possibile definizione con adesione, nonché l'ulteriore documentazione, anche integrativa, di quella già presentata all'Ufficio.
5. Al termine della comparizione viene redatto un verbale sintetico che rende conto della procedura seguita, delle operazioni compiute, della documentazione presentata dal contribuente, da accludere al fascicolo d'ufficio.

articolo 22.

Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Il contribuente, nei cui confronti sia stato notificato un avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica non preceduto dall'invito di cui al comma 1 dell'articolo 19, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico. L'istanza è inviata al Comune con lettera raccomandata semplice ovvero consegnata direttamente allo sportello dell'Ufficio protocollo che ne rilascerà ricevuta.
2. Il procedimento avviato ad iniziativa del contribuente si svolge seguendo la procedura indicata nel presente regolamento per il procedimento avviato

ad iniziativa dell'Ufficio.

3. L'istanza non è vincolante ai fini dell'adesione.
4. Qualora il procedimento non si concluda con la definizione dell'accertamento, l'avvenuta proposizione dell'istanza non impedisce al contribuente la contestazione in giudizio del contenuto dell'atto impositivo notificato.
5. Il termine per impugnare l'avviso di accertamento e i termini della riscossione sono sospesi per un periodo di novanta giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza di cui al presente articolo.
6. Il termine di sospensione di cui al precedente comma cessa con il verbale di chiusura del contraddittorio.

articolo 23.

Invito a comparire

1. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza di cui al comma 1 dell'articolo 22, l'Ufficio deve comunicare al contribuente, anche telefonicamente o telematicamente, l'invito a comparire, contenente tutte le indicazioni descritte al precedente articolo 19.
2. È fatta salva l'applicabilità dell'articolo 20.

articolo 24.

Preclusioni al procedimento.

Rinuncia all'istanza da parte del contribuente

1. La proposizione del ricorso contro l'avviso di accertamento preclude l'avvio del procedimento ad iniziativa del contribuente di cui agli articoli 22 e seguenti.

2. La proposizione del ricorso avverso l'avviso di accertamento, successivamente all'avvio del procedimento *ex* articolo 22 e seguenti, comporta rinuncia del contribuente all'istanza già proposta e il procedimento per la definizione si conclude. Il contribuente può, in ogni caso, rinunciare espressamente al procedimento di definizione inviando o depositando presso l'Ufficio protocollo apposita comunicazione.

articolo 25.

Atto di definizione dell'accertamento con adesione

1. Qualora, al termine del contraddittorio, l'Ufficio e il contribuente pervengano alla definizione del tributo, l'Ufficio predispone la proposta di definizione con adesione e la sottopone al contribuente.
2. Nella proposta di definizione dell'accertamento con adesione devono essere indicati:
 - a) gli elementi di fatto e di diritto sui quali si fonda la definizione;
 - b) la motivazione della definizione;
 - c) le somme dovute, comprensive di sanzioni ed interessi;
 - d) le modalità, i termini per il versamento delle somme dovute.
3. La definizione dell'accertamento con adesione è redatta con atto scritto in duplice esemplare, che deve essere sottoscritto dal contribuente o dal suo rappresentante e dal funzionario responsabile della gestione del tributo.

articolo 26.

Atto di definizione nell'ipotesi di ravvedimento del contribuente per gli ulteriori periodi di imposta

1. Nell'ipotesi di ravvedimento del contribuente ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 21 del presente Capo, qualora l'Ufficio e il contribuente per-

vengano alla definizione del tributo anche relativamente agli ulteriori periodi d'imposta, l'Ufficio predispone apposito atto contenente la proposta di definizione con adesione per tali ulteriori periodi e la sottopone, per l'approvazione, al contribuente.

2. In tale atto devono essere indicati gli elementi e deve essere redatto e sottoscritto nei termini indicati al precedente articolo 25.

articolo 27.

Conclusione negativa del procedimento per la definizione con adesione

1. Il procedimento per la definizione dell'accertamento con adesione si conclude con esito negativo, oltre che nell'ipotesi di rinuncia del contribuente contemplata nell'articolo 24, quando non conduca alla definizione con adesione del rapporto tributario.
2. Dell'esito negativo dovrà essere dato atto nel verbale di cui al comma 5 dell'articolo 21.
3. In caso di esito negativo del procedimento, l'Ufficio può proseguire l'ordinaria attività di accertamento. L'Ufficio potrà utilizzare i dati, le notizie e gli elementi già disponibili prima dell'avvio del procedimento e quelli direttamente acquisiti nel corso della procedura, diversi da quelli forniti autonomamente da parte del contribuente.
4. Nell'ipotesi di ravvedimento del contribuente, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 21 del presente Capo, l'Ufficio potrà utilizzare anche i dati, gli elementi e le notizie forniti autonomamente dallo stesso contribuente.

articolo 28.

Effetti della definizione dell'accertamento con adesione

1. L'accertamento definitivo con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'Ufficio, non rileva ai fini extratributari.
2. La definizione non esclude l'esercizio dell'ulteriore azione accertatrice entro i termini previsti dalla disciplina specifica di ciascuno dei tributi oggetto del presente regolamento, qualora:
 - a) la definizione abbia riguardo un accertamento parziale;
 - b) sopravvenga la conoscenza di nuovi elementi in base ai quali è possibile accertare il tributo dovuto in misura superiore al cinquanta per cento di quello definitivo.

articolo 29.

Riduzione della sanzione a seguito della definizione dell'accertamento

1. A seguito della definizione, le sanzioni applicabili per le violazioni commesse nel periodo d'imposta cui si riferisce la definizione, si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge.
2. Per l'ipotesi di ravvedimento del contribuente, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 21, le sanzioni applicabili per le violazioni commesse si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge.
3. Il tentativo di adesione promosso con esito infruttuoso da parte del contribuente rende inapplicabili le riduzioni anzidette.

articolo 30.

Termine e modalità del versamento delle somme dovute

1. Il versamento delle somme dovute a seguito della definizione dell'accertamento con adesione e quello eventualmente e cumulativamente dovuto a seguito della richiesta del contribuente del ravvedimento deve essere eseguito entro venti giorni dalla redazione degli atti di cui agli articoli 25 e 26.
2. Per i tributi riscuotibili tramite ruolo, l'importo, comprensivo del tributo, della sanzione amministrativa e degli interessi, verrà iscritto in apposito ruolo a cura dell'Ufficio Tributi: la definizione si intende così perfezionata.
3. Le somme possono essere versate con le modalità previste dal presente regolamento.

capo VIII -
Disposizioni finali

Articolo 31.
Norme finali ed abrogazioni

1. Dall'entrata in vigore del presente regolamento, cessano gli effetti del Regolamento delle entrate tributarie approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 26 febbraio 2002.
2. Le norme del presente regolamento hanno effetto dal 1. gennaio 2014.

parte speciale

titolo II –
Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni

capo I - Disposizioni generali

articolo 32.

Ambito di applicazione

1. La pubblicità e le pubbliche affissioni effettuate nel territorio del Comune di Bassano del Grappa sono soggette, secondo le disposizioni del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e dei seguenti articoli, rispettivamente ad una imposta o al pagamento di un diritto.
2. L'imposta sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni sono riscossi in base alle tariffe annualmente dall'Amministrazione comunale.

articolo 33.

Classificazione del Comune

1. In base alla popolazione residente, il Comune di Bassano del Grappa appartiene alla classe III, che comprende i comuni da oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti.

articolo 34.

Categoria speciale e tariffa stagionale

1. Agli effetti dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità sono considerati in categoria speciale le vie, i vicoli, i viali, le strade, le piazze, i piazzali, le piazzette, i piazzotti, le corti, i larghi, le contrà, le salite, comprese nelle aree contornate di cui alla planimetria allegata al presente regolamento sotto la lettera A).

2. Agli effetti dell'applicazione del diritto sulle pubbliche affissioni, limitatamente alle affissioni di carattere commerciale, sono considerati in categoria speciale le vie, i vicoli, i viali, le strade, le piazze, i piazzali, le piazzette, i piazzotti, le corte, i largo, le contrà, le salite, comprese nelle aree contornate di cui alla planimetria allegata al presente regolamento sotto la lettera B).
3. Alle categorie dei commi 1 e 2 si applica una maggiorazione del 50 per cento della tariffa normale.
4. Questo Comune, il cui territorio è stato riconosciuto stazione di cura, soggiorno o turismo, giusto decreto ministeriale 24 aprile 1963 - Gazzetta ufficiale 23 luglio 1963, n. 196, durante il periodo stagionale, compreso tra il 1 giugno e il 30 settembre, applica una maggiorazione del 50 per cento alle tariffe per la pubblicità ordinaria, per la pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni e per la pubblicità varia, nonché limitatamente a quelle di carattere commerciale, alle tariffe per le pubbliche affissioni

articolo 35.

Spazi ad uso esclusivo del Comune

1. Il Comune si riserva alcuni spazi a proprio ed esclusivo uso. La Giunta comunale individua gli spazi da adibire all'uso esclusivo per pubblicizzare informazioni di pubblico interesse.

articolo 36.

Divieti

1. La Giunta definisce le zone nelle quali, per motivi di pubblico interesse, non è consentita alcuna forma di pubblicità o di affissione.
2. La Giunta, qualora vi siano esigenze di pubblico interesse di natura estetica, panoramica, storico-ambientale, motivi di pubblica sicurezza o di poli-

zia urbana, può negare, revocare, limitare l'autorizzazione di qualsiasi forma pubblicitaria.

capo II -
Imposta comunale sulla pubblicità

articolo 37.

Oggetto

1. L'imposta sulla pubblicità si applica alla diffusione di messaggi pubblicitari, attraverso forme di comunicazione visive ed acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, effettuate in luoghi pubblici aperti al pubblico o comunque da tali luoghi percepibili.

articolo 38.

Soggetti passivi

1. Soggetto passivo dell'imposta, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale viene diffuso il messaggio pubblicitario.
2. E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

articolo 39.

Modalità di applicazione dell'imposta

1. L'imposta sulla pubblicità si applica in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è compreso il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadra-

to; non si applica l'imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

3. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva delle facce adibite alla pubblicità.
4. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico che può circoscrivere il mezzo pubblicitario stesso.
5. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come unico mezzo pubblicitario.

articolo 40.

Dichiarazione

1. I soggetti passivi sono tenuti, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune apposita dichiarazione anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.
2. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata. Il Comune procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
3. La pubblicità annuale si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta, da eseguirsi entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, salvo diversa indicazione, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il 31 gennaio.

4. Qualora venga omessa la presentazione della suddetta dichiarazione, la pubblicità ordinaria, quella effettuata con veicoli in genere nonché la pubblicità effettuata con pannelli luminosi o proiezioni, si presume effettuata in ogni caso dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata. Per le altre fattispecie imponibili, la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

articolo 41.

Pubblicità effettuata su spazi o aree comunali

1. Qualora la pubblicità sia effettuata su beni di proprietà comunale, dati in godimento al Comune, appartenenti al patrimonio o al demanio comunale, la corresponsione dell'imposta non esclude il pagamento di eventuali canoni di affitto o di concessione, nonché del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, ove applicabile

articolo 42.

Riduzioni

1. La misura dell'imposta è ridotta del 50 per cento:
 - a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

articolo 43.

Esenzioni

1. Sono esenti dall'imposta:
 - a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività esercitata nei locali stessi, nonché i mezzi pubblicitari, escluse le insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi, purché si riferiscano all'attività in essi esercitata e non superino complessivamente la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
 - b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
 - c) i mezzi pubblicitari comunque collocati all'interno o sulle facciate esterne dei locali di pubblico spettacolo quando si riferiscono allo spettacolo e non al locale. Per i locali che non abbiano diretto accesso sulle vie e piazze pubbliche, l'esenzione si intende applicabile ai mezzi pubblicitari comunque collocati sui muri e su altre recinzioni dei locali medesimi confinanti con le vie e piazze pubbliche;
 - d) le esposizioni pubblicitarie relative ai giornali in vendita nelle edicole e nei negozi se apposte all'interno o sulle facciate esterne delle edicole o dei negozi medesimi;
 - e) i mezzi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto di ogni genere, sia statali sia dati in concessione, quando si riferiscono all'attività esercitata dall'azienda, nonché gli avvisi e le tabelle esposte all'interno o all'esterno delle stazioni stesse che riguardino il servizio dei viaggiatori, dei bagagli e delle merci;
 - f) i mezzi pubblicitari esposti all'interno delle vetture ferroviarie e degli aerei, nonché delle navi ad eccezione dei battelli di cui all'articolo 13 del

- decreto legislativo n. 507 del 1993;
- g) le forme pubblicitarie comunque effettuate dallo Stato e dagli Enti pubblici territoriali;
 - h) le insegne, le targhe, i fregi e simili apposti per l'individuazione delle sedi delle rappresentanze diplomatiche e consolari, delle organizzazioni pubbliche internazionali, degli enti di assistenza e di beneficenza, degli ospedali e delle associazioni e circoli religiosi, culturali o ricreativi e di ogni altro ente, associazione od organizzazione che non svolga attività avente fine di lucro;
 - i) le insegne, le targhe, i fregi e simili, la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamenti, sempre che le relative dimensioni non superino, qualora non stabilite espressamente dalle disposizioni medesime, il mezzo metro quadrato di superficie.

articolo 44.

Pagamento dell'imposta

1. Per la pubblicità di durata inferiore all'anno solare, l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione.
2. Per la pubblicità annuale il pagamento dell'imposta può essere effettuato in rate trimestrali anticipate, quando l'importo complessivo superi il limite stabilito dell'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo n. 507 del 1993.

articolo 45.

Rettifica ed accertamento d'ufficio

1. Entro due anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o doveva essere presentata, il Comune o il Concessionario del servizio, in caso di gestione in concessione, procede a rettifica o ad accertamento di ufficio, notificando apposito avviso al contribuente.

2. Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, nonché l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle sanzioni e degli interessi.
3. Il Comune può procedere al controllo del materiale pubblicitario.

articolo 46.

Rimborso

1. Per le annualità non prescritte, entro il termine di cinque anni decorrente dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute

capo III -
Diritti sulle pubbliche affissioni

articolo 47.

Oggetto

1. Le pubbliche affissioni costituiscono servizio di esclusiva competenza comunale.
2. I diritti sulle pubbliche affissioni si applicano ai manifesti, avvisi e fotografie di qualunque materia costituiti esposti, a cura del Comune, negli appositi spazi riservati dallo stesso nell'ambito del proprio territorio.
3. Gli spazi in cui è consentita l'affissione sono quelli determinati dal Comune.

articolo 48.

Soggetti passivi

1. Il diritto è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è reso.

articolo 49.

Tariffa

1. La misura del diritto sulle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a cm 70 x 100 è approvata annualmente dall'Amministrazione comunale.
2. Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli, il diritto è maggiorato

del 50 per cento.

3. Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli, il diritto è maggiorato del 50 per cento; per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del 100 per cento.
4. Se l'affissione è richiesta su spazi scelti del committente, è dovuta una maggiorazione del 100 per cento.
5. L'affissione di manifesti plurifogli è facoltativa e subordinata alla possibilità di reperire lo spazio necessario senza intralcio per il servizio.
6. Per gli avvisi in genere (conferenze, riunioni, pubblici spettacoli, commerciali, ecc.) destinati per la loro natura e per il loro contesto a rimanere affissi per più di un giorno, l'affissione non potrà essere accettata per un periodo inferiore alla durata dell'efficacia della propaganda dell'avviso stesso.

articolo 50.

Affissioni d'urgenza notturne o festive

1. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere, od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni commerciali, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta per l'attuazione del servizio la maggiorazione del 10 per cento del diritto, con un minimo indicato annualmente in sede di approvazione delle tariffe.

articolo 51.

Modalità per le pubbliche affissioni

1. Le affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione.

2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo. Nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune mette a disposizione l'elenco delle posizioni con i quantitativi affissi.
3. Si considera caso di forza maggiore, il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche o dalla mancanza di spazi disponibili.
4. In ogni caso, qualora il ritardo superi i dieci giorni dalla data richiesta per l'affissione, il Comune deve darne tempestiva comunicazione al richiedente che può annullare la richiesta medesima.
5. Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati purché ne abbia a disposizione.
6. Nei locali dell'Ufficio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali gli spazi stessi appartengono.

articolo 52.

Divieti

1. E' vietata qualsiasi affissione su edifici di alto valore storico-ambientale appositamente individuati.

articolo 53.

Riduzione del diritto

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta del 50 per cento:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione

- ai sensi del successivo articolo;
- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) per i manifesti e gli avvisi relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per i manifesti e gli avvisi relativi per gli annunci mortuari.

articolo 54.

Esenzioni dal diritto

- 1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - c) i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
 - d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

articolo 55.

Pagamento

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.

articolo 56.

Divieti e limiti

1. E' vietata la pubblicità effettuata mediante lancio a mano o a mezzo da qualsiasi veicolo di manifestini nelle strade e piazze pubbliche. Sono vietati in ogni caso la distribuzione a mano con affissione su parabrezza e l'abbandono di materiale pubblicitario.

capo IV -
Gestione del servizio

articolo 57.
Forme di gestione

1. Il servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni è gestito dal Comune in forma diretta o mediante affidamento in concessione a terzi.
2. L'affidamento in concessione a terzi della gestione del servizio avviene mediante indizione di gara, secondo la normativa vigente, alla quale possono partecipare i soggetti iscritti all'albo per l'accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali, istituito presso il Ministero delle finanze, come disciplinato dagli articoli 52 e 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. L'affidamento in concessione deve prevedere la corresponsione di aggio al Concessionario e un minimo garantito netto a favore del Comune.
4. Il concessionario subentra al Comune in tutti i diritti e gli obblighi previsti dal presente Titolo ed è tenuto a provvedere indistintamente a tutte le spese, compreso quelle per il personale, che deve essere munito di tessera di riconoscimento rilasciata dal Comune.
5. E' vietato il sub-appalto del servizio e la cessione del contratto del servizio stesso.

articolo 58.

Capitolato d'oneri

1. Il Comune deve predisporre apposito capitolato d'oneri per regolare i rapporti contrattuali con il concessionario del servizio.

articolo 59.

Modalità di conferimento della concessione

1. Nel caso di variazione di tariffe deliberate dal Comune nel corso della concessione, l'aggio o il canone fisso convenuto deve essere raggugliato al maggiore o minore ammontare delle riscossioni, sempre che l'aumento o la diminuzione superi il 10 per cento.

articolo 60.

Durata della concessione

1. La concessione ha durata non superiore a sei anni.

articolo 61.

Misura dell'aggio

1. L'aggio va commisurato all'ammontare lordo dell'imposta e dei diritti sulle pubbliche affissioni riscossi.

articolo 62.

Minimo garantito

1. Il Comune ha facoltà di stabilire contrattualmente un minimo garantito di

riscossioni in favore del Comune.

2. Il minimo garantito deve essere stabilito al netto dell'aggio e per ciascun anno della concessione.
3. L'ammontare delle riscossioni conseguite al netto dell'aggio, il minimo garantito o il canone convenuto devono essere versati alla tesoreria comunale alle scadenze stabilite nel capitolato d'onere.

articolo 63.

Cauzione

1. Il concessionario del servizio è tenuto a prestare, prima della stipulazione del contratto, una cauzione commisurata alle prevedibili riscossioni di un anno.

articolo 64.

Decadenza

1. La decadenza del concessionario può essere pronunciata:
 - a) per mancato versamento per due rate consecutive delle somme dovute;
 - b) per continue irregolarità o reiterati abusi commessi dal concessionario nella conduzione del servizio;
 - c) per cancellazione dall'albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi;
 - d) per eventuale sub-appalto del servizio o cessione del contratto del servizio stesso.

articolo 65.

Sanzioni

1. Si applicano le sanzioni previste dagli articoli 23 e 24 del decreto legislativo n. 507 del 1993.

articolo 66.

Rimozione e sequestro del materiale pubblicitario abusivo

1. Il Comune dispone la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.
2. Il mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del Sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta, e dell'ammontare delle relative sanzioni ed interessi. Nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro cui gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nell'ordinanza stessa.

articolo 67.

Vigilanza sulla gestione del servizio

1. La Direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze ha la funzione di vigilanza sulla gestione, diretta o in concessione, dell'imposta sulla pubblicità e del servizio delle pubbliche affissioni.

**titolo III –
Imposta di soggiorno**

capo I -
Disposizioni in materia di Imposta di Soggiorno

articolo 68.

Istituzione dell'imposta di soggiorno

1. E' istituita nel Comune di Bassano del Grappa l'imposta di soggiorno ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 febbraio 2011, n. 23. Il presente titolo ne disciplina l'applicazione.
2. Il gettito dell'imposta è destinato a finanziare interventi in materia di turismo e promozione della città, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

articolo 69.

Presupposto dell'imposta

1. Presupposto dell'imposta è il pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Bassano del Grappa disciplinate dalle leggi regionali in materia di turismo e agriturismo.

articolo 70.

Soggetto passivo

1. Soggetti passivi dell'imposta sono le persone fisiche non residenti nel Comune di Bassano del Grappa, che pernottano nelle strutture ricettive di cui all'articolo 69.
2. Il gestore della struttura ricettiva provvede alla riscossione dell'imposta dell'imposta.

articolo 71.

Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a) i dipendenti delle strutture ricettive alloggiati nelle medesime;
 - b) i minori entro il quattordicesimo anno di età;
 - c) gli appartenenti delle forze armate, di polizia, statali e locali, nonché del corpo nazionale dei vigili del fuoco che soggiornano per esigenze di servizio;
 - d) coloro che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria e per finalità di soccorso umanitario, adeguatamente documentate;
 - e) gli insegnanti accompagnatori di scolaresche, gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano assistenza a gruppi di almeno 25 partecipanti organizzati dalle agenzie di viaggio e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e un accompagnatore ogni 25 partecipanti;
 - f) le persone disabili la cui condizione di disabilità sia certificata ai sensi della vigente normativa italiana o di analoga disposizione dei paesi di provenienza per i cittadini stranieri;
 - g) coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie site nel territorio comunale in ragione di un accompagnatore per paziente;
 - h) entrambi i genitori accompagnatori di malati;
 - i) coloro che praticano terapie riabilitative presso strutture sanitarie site nel territorio comunale.
2. Per usufruire delle esenzioni di cui al punto precedente è necessaria la presentazione di idonea autocertificazione da presentare al gestore delle strutture ricettive con esclusione delle esenzioni di cui ai punti g), h) e i) subordinate alla presentazione al gestore della struttura ricettiva di apposita certificazione della struttura sanitaria attestante le generalità del malato o degente e il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie e del ricovero.

Tale documentazione costituisce allegato del rendiconto da presentare al Comune.

articolo 72.

Misura dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per giorno di pernottamento, fino ad un massimo di dieci giorni consecutivi, e può essere articolata in maniera differenziata tra le strutture ricettive individuate nell'articolo 69 in modo da tener conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime.
2. Le aliquote dell'imposta sono stabilite dalla Giunta comunale con apposita deliberazione ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni, comunque entro la misura massima stabilita dalla legge.

articolo 73.

Obbligo dei gestori delle strutture ricettive

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Bassano del Grappa sono tenuti ad informare i propri ospiti dell'applicazione, della misura e delle sanzioni dell'imposta di soggiorno, mediante esposizione di idonei avvisi e altri strumenti ritenuti idonei.
2. Essi hanno l'obbligo di dichiarare al Comune con periodicità trimestrale secondo l'anno solare, entro il decimo giorno del mese successivo alla scadenza del trimestre il numero di soggetti passivi che hanno pernottato nella loro struttura, il numero di pernottamenti e il numero e la tipologia di esenzioni applicate nonché l'importo corrispondentemente incassato o non incassato.

3. Per gli importi non riscossi i gestori sono tenuti alla comunicazione del nominativo e dei dati anagrafici completi del soggetto passivo inadempiente.
4. La dichiarazione va presentata su modulistica messa a disposizione dal Comune.
5. Il gestore della struttura deve fornire quietanza di pagamento, indicando obbligatoriamente nella fattura /ricevuta fiscale rilasciata al cliente, l'avvenuto pagamento dell'imposta di soggiorno, riportando la dicitura "imposta di soggiorno assolta giusta deliberazione di C.C. n. __ per euro_____".
6. I gestori delle strutture ricettive sono agenti contabili ai sensi degli articoli 93 e 233 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e, oltre alla resa del conto amministrativo, secondo le modalità di cui al presente regolamento, sono soggetti anche agli obblighi di resa del conto giudiziale e sono assoggettati al giudizio di conto di fronte alla Corte dei conti.

articolo 74.

Versamenti

1. I gestori delle strutture ricettive effettuano il versamento al Comune di Bassano del Grappa delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno entro il decimo giorno del mese successivo a ciascun trimestre solare nei modi seguenti:
 - a) sul conto corrente di Tesoreria Comunale intestato al Comune di Bassano del Grappa con specifica causale;
 - b) altre forme di versamento attivate dall'Amministrazione comunale.

articolo 75.

Disposizioni in tema di accertamento

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo, 1 commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n.296.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione comunale può:
 - a) invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
 - b) inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

articolo 76.

Sanzioni amministrative

1. Le violazioni del presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n.471, n.472 e n.473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 472 del 1997.
3. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 a 500,00 euro, in quanto violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui all'articolo 122 del presente regolamento.

lamento, ai sensi dell'articolo 7bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. Il procedimento di irrogazione della sanzione di cui al comma 3 è disciplinato dalle disposizioni della legge 24 novembre 1981, n.689.
5. Le somme accertate dall'Amministrazione se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto, sono riscosse coattivamente.

articolo 77.

Pubblicazione

1. Ai sensi dell'articolo 52 comma 2 decreto legislativo n. 446 del 1997 il presente regolamento è comunicato al Ministero delle finanze entro 30 giorni dalla data di esecutività.
2. Il regolamento sarà inviato per la pubblicazione mediante avviso nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana.

titolo IV -
Imposta unica comunale (iuc)

articolo 78.
Disciplina dell'imposta

1. Le norme del presente titolo disciplinano l'imposta unica comunale (IUC) istituita dall'articolo 1, comma 639 della legge 27 dicembre 2013 n. 147.
2. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI) disciplinati nel presente titolo.
3. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

articolo 79.
Soggetto attivo

1. Soggetto attivo è il Comune di Bassano del Grappa.

capo I -
Imposta municipale propria (IMU)

articolo 80.

Oggetto

1. Le norme contenute nel presente Capo disciplinano l'applicazione dell'Imposta municipale propria di cui all'articolo 1, comma 639 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 e all'articolo 13 del decreto legge 06 dicembre 2011, n. 201 convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari, anche locali, vigenti.

articolo 81.

Presupposto impositivo e base imponibile

1. Il presupposto impositivo è definito dall'articolo 13, comma 2 del decreto legge 06 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
2. La base imponibile è definita dall'articolo 13, comma 3 del decreto legge 06 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

articolo 82.

Soggetti passivi

1. I soggetti passivi dell'imposta sono individuati dall'articolo 9 del decreto le-

gislativo 14 marzo 2011, n. 23.

articolo 83.

Area fabbricabile

1. Si considera comunque fabbricabile, secondo la previsione dell'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo n. 504 del 1992, l'area oggetto di effettiva utilizzazione edificatoria nel periodo intercorrente dalla data di inizio dei lavori fino alla data di ultimazione dei lavori medesimi, ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
2. Al fine di consentire ai contribuenti il calcolo in autoliquidazione dell'imposta municipale propria, per i fabbricati, oggetto di intervento di cui al presente comma, ricompresi dal Piano degli interventi all'interno di Nuclei storici o in aree agricole privi di indice di utilizzazione fondiaria, la base imponibile può essere determinata applicando alla superficie sulla quale insiste l'immobile e relative pertinente un coefficiente moltiplicatore pari a 4 che equivale ad un indice medio di utilizzazione fondiaria pari a mq/mq 0,25. Alla superficie così determinata potranno poi essere applicati i valori e i coefficienti di maggiorazione o riduzione previsti dalla Giunta ai sensi del comma successivo.
3. La Giunta comunale può determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, distinguendo le aree destinate ad uso residenziale dalle aree destinate ad uso produttivo e variando il valore, in aumento o in diminuzione, in relazione sia agli indici e ai parametri urbanistici, sia alle caratteristiche fisiche e geografiche dell'area.
4. Al fine di consentire ai contribuenti il calcolo in autoliquidazione dell'imposta municipale propria per i terreni fabbricabili identificati dallo strumento urbanistico generale come *Aree soggette ad accordo pub-*

blico-privato per aree da destinare a prima casa, ai quali è stata assegnata una specifica utile la base imponibile può essere determinata applicando alla superficie utile un coefficiente moltiplicatore pari a 4 che equivale ad un indice medio di utilizzazione fondiaria pari a mq/mq 0,25. Alla superficie così determinata potranno poi essere applicati i valori e i coefficienti di maggiorazione o riduzione previsti dalla Giunta ai sensi del comma precedente.

5. Si considera in ogni caso edificabile l'area su cui insiste l'unità immobiliare registrata al Catasto Fabbricati come unità collabente F2 e ricompresa in zona prevista dai vigenti strumenti urbanistici come edificabile.
6. Se il contribuente dichiara un valore non inferiore a quello determinato in base ai commi precedenti, non si procede ad accertamento. Parimenti, se il contribuente versa un ammontare d'imposta calcolato in base ad un valore venale superiore, non si dà luogo a rimborso.
7. Alla definizione introdotta dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 504 del 1992 si aggiunge la precisazione che non si considerano fabbricabili le aree, o porzioni di esse, assoggettate dagli strumenti urbanistici a vincoli di inedificabilità.

articolo 84.

Esenzioni dall'imposta

1. Le esenzioni previste dall'articolo 9 comma 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

articolo 85.

Agevolazioni

1. Possono usufruire delle aliquote e delle agevolazioni previste per l'abitazione principale purché sia opportunamente informato il Comune per iscritto i soggetti passivi, anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata.
2. Agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà dell'imposta prevista dell'articolo 13, comma 3 lettera b) del decreto legge 06 dicembre 2011 n. 201, per i fabbricati interessati devono sussistere congiuntamente:
 - a) inagibilità e inabitabilità del fabbricato determinata da un degrado fisico che ha reso l'edificio pericolante o diroccato con condizioni statiche delle strutture tali da essere superate solo con interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3 comma 1 lettera. c) o d) del decreto del Presidente della Repubblica 380 del 2001 e successive modificazioni;
 - b) assenza di qualsiasi allacciamento ai servizi di rete e di qualsiasi utilizzo.

L'inagibilità e inabitabilità dei fabbricati è accertata dall'Ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario o, in alternativa, da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 prodotta dall'interessato sotto la propria responsabilità, anche penale, attestante ed indicante le condizioni per usufruire dei benefici di cui al comma 1. In quest'ultimo caso, la data di presentazione della dichiarazione sostitutiva vale come termine di decorrenza per il calcolo della riduzione d'imposta. Nella richiesta di accertamento o nella dichiarazione sostitutiva del contribuente deve essere allegata idonea documentazione. L'inagibilità e inabitabilità di un fabbricato non può escludere singole unità immobiliari facenti parte dello stesso edificio. Viene fatto salvo solo il caso di quelle unità immobiliari che sono state oggetto di eventi eccezionali o calamità naturali.

3. Per le abitazioni concesse in locazione con contratti d'affitto stipulati fino al 31 dicembre 2011 in base agli accordi territoriali siglati nel comune di Bassano del Grappa ai sensi dell'articolo 2 della legge 431 del 1998 e utilizzati dai conduttori a titolo di abitazione principale con acquisizione della residenza anagrafica, l'Amministrazione comunale nello stabilire le aliquote dell'anno di riferimento, può, nel rispetto degli equilibri di bilancio, e nei limiti stabiliti dalla legge, introdurre aliquote agevolate. Per poter beneficiare dell'aliquota agevolata il contribuente dovrà produrre apposita comunicazione, copia del contratto di locazione regolarmente registrato e entro il 31 dicembre di ciascun anno copia della ricevuta di versamento dell'imposta di registro, pena inapplicabilità dell'aliquota agevolata. Parimenti dovrà essere data comunicazione di cessazione del contratto entro il 31 dicembre dell'anno di cessazione, pena l'inapplicabilità dell'aliquota anche per gli anni precedenti. Tali contratti non devono essere stati rinnovati né prorogati oltre il termine previsto originariamente in contratto. L'Ufficio tributi provvederà al controllo negli archivi anagrafici comunali del requisito della residenza del conduttore dell'immobile dato in locazione.

articolo 86.

Azioni di controllo

1. La Giunta comunale con apposita deliberazione può disporre azioni di controllo, anche mirate, stabilendo i criteri direttivi alla struttura organizzativa preposta alla gestione dei tributi comunali coinvolgendo, eventualmente altri servizi comunali.
2. Le azioni di cui al comma precedente possono essere disposte, nel perseguimento di obiettivi di equità fiscale, anche sulla base di indicatori generali che permettano di individuare la presenza di violazioni tributarie.

articolo 87.

Modalità di esecuzione dei versamenti

1. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati, anziché separatamente da ciascun contitolare per la parte corrispondente alla propria quota di possesso, cumulativamente da uno qualsiasi di essi anche per conto degli altri a condizione che la somma complessivamente dovuta sia corretta.

articolo 88.

Rimborsi - Modalità

1. Il funzionario responsabile dell'imposta dispone, nei termini di legge previsti, anche in assenza di espressa richiesta del contribuente, il rimborso d'ufficio delle somme versate in eccedenza.
2. Per le aree divenute inedificabili con perdita della capacità edificatoria, spetta al contribuente il rimborso della quota d'imposta versata in eccesso maggiorata degli interessi nella misura legale. La dichiarazione di inedificabilità delle aree deve conseguire da atti amministrativi approvati da questo Comune, quali le varianti apportate agli strumenti urbanistici generali ed attuativi che abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti, nonché da vincoli istituiti ai sensi delle vigenti leggi nazionali e regionali che impongano l'inedificabilità dei terreni per i quali è stata corrisposta l'imposta. Il diritto al rimborso può essere esercitato a condizione che l'inedificabilità del terreno non sia conseguente allo spostamento di capacità edificatoria dello stesso su altro terreno di proprietà del contribuente.
3. Il rimborso è disposto su richiesta da presentare entro il termine di cinque anni dalla data in cui il provvedimento con il quale le aree sono state assoggettate a vincolo di inedificabilità è divenuto definitivo. Il rimborso spetta per un periodo non eccedente cinque anni dal versamento.

articolo 89.-

Dichiarazione

1. I soggetti passivi presentano la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso degli immobili assoggettati al tributo su modello messo a disposizione dal Comune.
2. Per poter fruire dell'aliquota prevista per unità immobiliari di categoria C₁, C₃, D₁ e D₇ utilizzate direttamente dal proprietario o titolare di diritto reale sulle stesse per la propria attività, il contribuente ha l'obbligo, pena inapplicabilità dell'aliquota, di presentare, entro il termine previsto per la dichiarazione IM, apposita comunicazione su modello predisposto dal Comune con la quale comunica i presupposti dell'autoliquidazione.

articolo 90.

Adempimenti a carico del contribuente

1. Tutte le agevolazioni o maggiori detrazioni previste dal presente Capo, ove non diversamente prescritto dalle norme vigenti, debbono essere richieste per iscritto all'ufficio tributi prima dell'autoliquidazione dell'imposta.

capo II –
Tributo per i servizi indivisibili

articolo 91.

Oggetto

1. Il presente capo disciplina la componente dell'imposta unica comunale diretta alla copertura dei costi dei servizi indivisibili, denominato Tributo per i servizi indivisibili (TASI).
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

articolo 92.

Presupposto impositivo e base imponibile

1. Il presupposto impositivo è definito dall'articolo 1, comma 669 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
2. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria come stabilito dall'articolo 1, comma 675 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

articolo 93.

Soggetti passivi

1. Soggetto passivo è chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità

immobiliari imponibili ai sensi del presente regolamento.

2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
3. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di autonoma obbligazione tributaria;
4. L'Amministrazione comunale con la deliberazione di approvazione delle aliquote per l'anno di riferimento definisce la quota a carico dell'occupante;
5. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il TASI è dovuto interamente dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

articolo 94.

Determinazione dell'aliquota del tributo

1. Le aliquote del tributo sono approvate annualmente con deliberazione del Consiglio comunale.
2. Con la medesima deliberazione il Consiglio comunale individua i servizi indivisibili e, per ciascuno di essi, i relativi costi alla cui copertura il tributo è diretto.

articolo 95.

Detrazione

1. Spetta al soggetto passivo titolare di diritto reale occupante un immobile destinato ad abitazione principale una detrazione di 50 euro a capienza

d'imposta per ogni figlio a carico di età inferiore i 26 anni residente e dimo-
rante presso l'immobile stesso. L'agevolazione spetta per il periodo
dell'anno nel quali sussistono i requisiti e si applica fino a concorrenza del
tributo dovuto sull'abitazione principale e sulle relative pertinenze

articolo 96.

Versamento

1. Il versamento del tributo avviene con le modalità e le scadenze prescritte
dall'articolo 1, comma 688 della legge 26 dicembre 2013, n. 147.
2. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difet-
to se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore.
3. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi
dell'anno nei quali si è protrato il possesso; a tal fine, il mese durante il
quale il possesso si è protrato per almeno quindici giorni è computato per
intero.

articolo 97.

Dichiarazione

1. I soggetti passivi presentano la dichiarazione entro il termine del 30 giugno
dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei
locali e delle aree assoggettabili al tributo su modello messo a disposizione
dal Comune.
2. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazio-
ne può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

*capo III –
Tassa sui rifiuti*

**articolo 98.
Disciplina della tassa**

1. La tassa sui rifiuti ha natura tributaria.
2. Le tariffe del tributo comunale si conformano alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 con le modulazioni consentite dall'articolo 1, comma 652 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

**articolo 99.
Gestione e classificazione dei rifiuti**

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del decreto legislativo 03 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale per il servizio di gestione dei rifiuti urbani approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 112 del 27 novembre 2008 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.

articolo 100.

Ambiti di applicazione della tassa

1. La tassa sui rifiuti si applica per intero alle zone del territorio comunale individuate dal regolamento del servizio di nettezza urbana ove la raccolta è obbligatoria.

articolo 101.

Presupposto per l'applicazione della tassa

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali a qualunque uso adibiti o di aree scoperte operative, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Si intendono per:
 - a) *locali*: le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) *aree scoperte operative*: le superfici operative prive di edifici o di strutture edilizie, e gli spazi operativi circoscritti che non costituiscono locali;
 - c) *utenze domestiche*: i locali e relativi accessori adibiti a civile abitazione;
 - d) *utenze non domestiche*: i locali e relativi accessori non adibiti a civile abitazione comprensivi delle aree scoperte operative assoggettabili.
3. La presenza di arredo o attrezzature oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presupposto per l'applicazione del tributo.
4. Il tributo è dovuto per i locali di fatto utilizzati anche se non è ancora stato rilasciato il relativo certificato di agibilità
5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o ri-

duzione del tributo.

6. Non costituiscono presupposto per l'applicazione del tributo e ne sono escluse le occupazioni di:
 - a) aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili;
 - b) aree comuni condominiali di civili abitazioni di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;
 - c) giardini e parchi;
 - d) aree scoperte pertinenza accessorie delle utenze non domestiche.

articolo 102.

Soggetti passivi

1. Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici.
2. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.
3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
4. L'Ufficio tributi può richiedere al soggetto di cui al comma precedente la presentazione di un elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree di

cui al comma precedente.

articolo 103.

Parti comuni di edifici

1. In caso di uso o detenzione in via esclusiva di parti comuni da parte di uno o più condomini il tributo è dai medesimi dovuto.

articolo 104.

Esclusione dalla tassa

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano la produzione di rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, quali:
 - a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
 - b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, forni, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
 - d) edifici o parte di essi dedicati allo svolgimento pubblico, dell'attività di culto;
 - e) parti di cantine, soffitte, sottotetti con altezza non superiore a 1,70 metri ;
 - f) fabbricati non agibili ove tale circostanza sia dimostrata da idonea documentazione e limitatamente al periodo di mancata utilizzazione;
 - g) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati atti abilitativi per re-

stauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitata-
mente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio
dell'occupazione;

- h) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione quali, ad esempio,
i cavedi ed i cortili interni non accessibili;
- i) le aree scoperte adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei
veicoli;
- j) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non uti-
lizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recin-
zione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automez-
zi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei
veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.

- 2. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo
dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di nor-
me legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambienta-
le o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi
di Stati esteri.
- 3. Le circostanze di cui ai commi precedenti devono essere indicate nella di-
chiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad ele-
menti obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale,
ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli or-
gani competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi
tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferi-
scono i predetti provvedimenti.
- 4. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servi-
zio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente ar-
ticolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato
il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele di-
chiarazione.

articolo 105.

Esclusione dalla tassa per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti urbani e assimilati al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.
2. Non sono, in particolare, soggette al tributo:
 - a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
 - b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura;
 - c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
3. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco:
 - a) tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie, serigrafie: 20%;
 - b) laboratori fotografici, eliografici: 25%;
 - c) laboratori di analisi chimiche: 15%;
 - d) gabinetti dentistici, odontotecnici, radiologici: 10%;
 - e) lavanderie a secco, tintorie non industriali: 20%.

4. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER.

articolo 106.

Superficie degli immobili

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minima inferiore o uguale a m. 1,70.
3. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
4. Per i distributori di carburante sono soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfetaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.

articolo 107.

Costo di gestione

1. La tassa comunale sui rifiuti deve coprire integrale i costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.

2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano finanziario degli interventi e della relazione illustrativa redatti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani almeno due mesi prima del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, e approvati dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio fornito

articolo 108.

Determinazione della tariffa

1. La tassa è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tassa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. La tassa è determinata sulla base del Piano finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.

articolo 109.

Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alla quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimen-

to.

2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base a coefficienti di produttività k_d di cui alle tabelle 4a e 4b, allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

articolo 110.

Periodi di applicazione del tributo

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussistono i presupposti.
2. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui se ne realizzano i presupposti e sussiste sino al giorno in cui ne cessano i presupposti.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata oltre il termine previsto la tassa è dovuta fino alla data di presentazione.

articolo 111.

Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrize al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo delle tariffe dei tributi sono determinati con specifica deliberazione del Consiglio comunale.

articolo 112.

Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche utilizzate da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune alla data del 01 gennaio dell'anno d'imposizione. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come colf che dimorano presso la famiglia o i conviventi con distinto stato di famiglia.
2. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
3. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al 01 gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data in cui si verificano i presupposti. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia dal primo gennaio dell'anno seguente.
4. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nell'immobile, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato e adeguatamente documentato dall'utente nella dichiarazione o, in mancan-

za, si assume un occupante, per un massimo di 6, ogni 25 metri quadrati imponibili.

5. Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.
6. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito non pertinenti ad altra utenza, si considerano utenze non domestiche.
7. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza in residenze sanitarie assistenziali (R.S.A.), in case di riposo o istituti sanitari e non locate e comunque non utilizzate, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.

articolo 113.

Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, allegato I, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni del punto 4.4, allegato I, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

articolo 114.

Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato T1).
2. L'attribuzione di una categoria ad un'utenza non domestica viene effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

articolo 115.

Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'articolo 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge

28 febbraio 2008, n. 31.

2. Quanto attribuito al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

articolo 116.

Tributo giornaliero

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentata del 50%. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
3. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi congiuntamente al canone per l'occupazione del suolo pubblico.
4. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni previste dal presente regolamento.

articolo 117.

Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

articolo 118.

Riduzioni per le utenze domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 30 %;
 - b) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 30%.
2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
3. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in loco del materiale prodotto, con le modalità di cui all' articolo 8 del regolamento di servizio per la gestione dei rifiuti si applica una riduzione del 15% sulla quota variabile. La riduzione è subordinata alla presentazione di specifica dichiarazione.
4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa

dichiarazione.

articolo 119.

Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

1. Ai locali, diversi dalle abitazioni, ed alle aree scoperte operative adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare si applica la tariffa in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 30% .
2. La riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
3. La riduzione di cui al comma precedente si applica dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarata e documentata nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
4. La riduzione di cui al presente articolo cessa alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

articolo 120.

Riduzioni per il recupero

1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero.

2. La riduzione determinata su istruttoria dell'Ufficio ambiente sarà applicata all'ammontare della tassa dovuta nell'anno successivo a quello in cui è avvenuto il recupero.
3. Per recupero si intende quanto previsto dall'articolo 183, comma 1, lett. t), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
4. La riduzione fruibile, in ogni caso non superiore al 30% della tariffa dovuta dall'utenza, è pari al prodotto tra la quantità documentata di rifiuti assimilati, con esclusione degli imballaggi secondari e terziari, avviata al recupero per il costo unitario "Cu" di cui al punto 4.4., allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (rapporto tra i costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche).
5. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, compilando l'apposito modulo predisposto dall'ufficio ambiente, entro il termine per la presentazione della dichiarazione, consegnando la documentazione indicata nel modulo stesso.
6. L'ammontare globale delle riduzioni ammissibili non potrà comunque eccedere il limite di spesa stabilito annualmente dall'Amministrazione comunale con la delibera tariffaria. In caso contrario, esse sono proporzionalmente ridotte.

articolo 121.

Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. Per le utenze non servite con il sistema *porta a porta* il tributo è ridotto, nella parte fissa e nella parte variabile, al 40% se poste a una distanza superiore a 500 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica.
2. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato

svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

articolo 122.

Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
 - a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni;
 - d) le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.
2. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività ;
 - c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

articolo 123.

Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. La dichiarazione deve essere presentata entro il 31 gennaio dell'anno successivo al verificarsi dal fatto che ne determina l'obbligo utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma.
3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione deve contenere:
 - a) l'ubicazione: via, numero civico, e se esistente, il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
 - b) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
 - c) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - d) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;
 - e) gli estremi dell'eventuale contratto di locazione;
 - f) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
 - g) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e eventuale documentazione attestante il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
 - h) per le utenze non domestiche: i dati identificativi del soggetto passivo' denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale, i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile, dati anagrafici, residenza, codice fiscale.
4. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ri-

cevimento A.R, o inviata in via telematica alla casella di posta certificata del comune. In caso di spedizione fa fede la data di invio.

5. La mancata sottoscrizione o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.
6. Gli uffici comunali, e in particolare l'ufficio anagrafe, il servizio urbanistica e l'ufficio commercio, sono tenuti, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, ad invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto consegnandogli il relativo modulo, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

articolo 124.

Poteri del Comune

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
2. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
3. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal

regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

articolo 125.

Riscossione

1. Il Comune riscuote la tassa sui rifiuti e sui servizi dovuto in base alle dichiarazioni presentate inviando ai contribuenti, anche per posta semplice o elettronica, invito al pagamento che specifica per ogni utenza le somme dovute suddividendo l'ammontare complessivo in quattro rate trimestrali, scadenti nei mesi di aprile, giugno, agosto e ottobre, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno.
2. Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune mediante modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 09 luglio 1997, n. 241.
3. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito al pagamento è notificato invito formale, anche a mezzo raccomandata A.R. al pagamento in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, con l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà all'emissione di avviso di accertamento per omesso pagamento o insufficiente pagamento.

articolo 126.

Accertamento

1. Al contribuente che non presenti alle prescritte scadenze la dichiarazione iniziale o di variazione o cessazione, è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza o entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno entro il quale doveva essere presentata la dichiarazione, av-

viso di accertamento per omessa o infedele denuncia.

2. Al contribuente che non corrisponda, o corrisponda in parte, l'importo del tributo alle prescritte scadenze, è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza o entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno cui si riferisce il tributo, avviso di accertamento per omesso o parziale pagamento.

articolo 127.

Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Si applicano le norme di cui agli articoli 9,10 e 11 del presente regolamento.

titolo V-
Disposizioni transitorie e finali

articolo 128.
Entrata in vigore e abrogazioni

1. Le norme contenute nel presente titolo, pubblicato nei modi di legge, entrano in vigore il 1° gennaio 2014.

Classe 1 – Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

Aree scoperte in uso alla categoria
Sedi di associazioni senza scopo di lucro
Spazi ricreativi (patronati) escluse le aree adibite a pubblico esercizio
Centri di istruzione e formazione lavoro
Musei e gallerie pubbliche e private
Scuole del preobbligo private
Scuole del preobbligo pubbliche
Scuole parificate di ogni ordine e grado
Scuole private di ogni ordine e grado
Scuole pubbliche di ogni ordine e grado

Classe 2 – Cinematografi e teatri

Aree scoperte in uso alla categoria
Cinema
Locali destinati a convegni congressi
Teatri

Classe 3 – Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta

Aree scoperte in uso alla categoria
Locali autonomi non pertinenziali adibiti ad archivi e o depositi
Aree e tettoie destinate ad uso depositi caravans ecc.
Aree e tettoie destinate ad uso impianti lavaggio
Aree e tettoie destinate ad uso parcheggio
Aree scoperte di magazzini depositi e stoccaggio
Aree scoperte in uso a depositi autoveicoli e natanti
Autorimesse in genere
Magazzini deposito di stoccaggio
Magazzino deposito in genere senza vendita

Classe 4 – Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi

Aree scoperte in uso alla categoria
Bocciodromi e simili
Campeggi
Campi da calcio
Campi da tennis
Distributori carburanti
Locali e aree destinate a qualsiasi attività sportiva
Palestre ginnico sportive
Piscine
Scuole da ballo

Classe 5 – Stabilimenti balneari

Stabilimenti balneari

Classe 6 – Esposizioni, autosaloni

Aree scoperte in uso alla categoria

Gallerie d'asta

Motosaloni, autosaloni, esposizioni di mobili

Parti comuni del centro commerciale

Saloni esposizione in genere

Classe 7 – Alberghi con ristorante

Classe 8 – Alberghi senza ristorante

Aree scoperte in uso alla categoria

Affittacamere e alloggi

Alberghi

Alberghi diurni e simili

Aree scoperte in uso

Bed and breakfast

Case albergo

Foresterie

Locande

Ostelli per la gioventù

Pensioni

Residences

Classe 9 – Case di cura e riposo

Aree scoperte in uso alla categoria

Aree e locali con ampi spazi adibiti a caserme

Case di cura e riposo

Case per ferie

Caserme e carceri

Collegi ed istituti privati di educazione

Collettività e convivenze in genere

Conventi

Colonie

Soggiorni anziani

Classe 10 – Ospedali

Classe 11 – Uffici, agenzie, studi professionali

Aree scoperte in uso alla categoria
Agenzie di viaggio
Amministrazioni autonome, Stato ferrovie, Strade, Monopoli
Autoscuole
Emittenti radio tv pubbliche e private.
Enti pubblici
Laboratori di analisi
Strutture sanitarie pubbliche e private servizi amministrativi
Studi legali
Studi privati
Studi ragioneria
Studi sanitari
Studi tecnici
Uffici assicurativi
Uffici in genere
Uffici pubblici

Classe 12 – Banche ed istituti di credito

Aree scoperte in uso alla categoria
Istituti assicurativi privati
Istituti assicurativi pubblici
Istituti bancari di credito
Istituti finanziari privati
Istituti finanziari pubblici

Classe 13 – Negozi, abbigliamento, calzature, libreria cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli

Aree scoperte in uso alla categoria
Abbigliamento
Apparecchi radio tv
Aree scoperte in uso
Articoli casalinghi
Articoli sportivi
Attività all'ingrosso con attività previste nella classe e similari
Bazar
Calzature
Cartolerie
Colori e vernici
Elettrodomestici
Elettronica, pc, telefonia
Esercizi commerciali in genere minuto/ingrosso con o senza vendita
Giocattoli
Librerie

Classificazione delle attività economiche nelle categorie TARI Comune di Bassano del Grappa

Materiale elettrico
Materiale idraulico
Materiale riscaldamento
Mobili
Negozi di mobili e macchine per uffici
Negozi vendita ricambi ed accessori per auto e natanti
Pelletterie
Pelliccerie
Prodotti di profumeria e cosmesi, profumerie
Sementi e prodotti agricoli e da giardino

Classe 14 – Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

Aree scoperte in uso alla categoria
Articoli di odontotecnica
Articoli sanitari
Edicole giornali
Erboristerie
Farmacie
Grande magazzino tipo Upim
Internet point
Locali vendita all'ingrosso per le attività comprese nella classe e similari
Magazzini grande distribuzione vendita al minuto no alimentari
Negozi vendita giornali
Ottico
Ricevitoria lotto e simili
Sigarette elettroniche
Tabaccherie

Classe 15 – Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli,

Aree scoperte in uso alla categoria
Animali domestici e relativi prodotti
Antiquariato
Aree scoperte in uso negozi ecc.
Articoli di fotografia
Articoli di ottica
Attività di vendita ingrosso per le attività comprese nella classe e similari
Bigiotterie
Ceramica
Dischi e videocassette
Gioiellerie e orologerie
Locali deposito materiali edili, legnami ecc. vendita
Negozi di filatelia e numismatica
Negozi mercerie e filati
Noleggio DVD

Classificazione delle attività economiche nelle categorie TARI Comune di Bassano del Grappa

Pietre e metalli preziosi
Sexy shop
Strumenti musicali e spartiti
Tessuti
Vendo oro
Vetri e specialità veneziane

Classe 16 – Banchi di mercato beni durevoli

Aree scoperte in uso alla categoria
Banchi di beni non alimentari
Locali e aree mercati beni non alimentari

Classe 17 – Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista

Attività scoperte in uso negozi barbiere alberghi diurni
Istituti di bellezza, sauna, massaggi, cure estetiche ecc...
Parrucchieri e barbieri

Classe 18 – Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista

Aree scoperte in uso alla categoria
Attività artigianali escluse quelle indicate in altre classi
Decoratore di mobili e restauratore
Elettricista
Falegnamerie
Laboratori e botteghe artigiane
Laboratorio di sartoria
Legatorie
Negozi pulitura a secco
Riparazione elettrodomestici

Classe 19 – Carrozzeria, autofficina, elettrauto

Aree scoperte in uso alla categoria
Autofficine
Carrozzerie
Elettrauto
Gommisti
Officine in genere

Classe 20 – Attività industriali con capannoni di produzione

Aree scoperte in uso alla categoria
Stabilimenti industriali

Classe 21 – Attività artigianali di produzioni beni specifici

Aree scoperte in uso alla categoria

Attività artigianali di produzione di beni specifici

Classe 22 – Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub

Aree scoperte in uso alla categoria

Agriturismo

Aree scoperte in uso

Attività rientranti nel comparto della ristorazione

Friggitorie

Gastronomie

Osterie con cucina

Pizzerie

Ristoranti

Rosticcerie

Self-service

Tavole calde

Trattorie

Classe 23 – Mense, birrerie, amburgherie

Aree scoperte in uso alla categoria

Amburgherie

Birrerie

Mense

Mense popolari

Osterie senza cucina

Paninoteche

Refettori in genere

Classe 24 – Bar, caffè, pasticceria

Aree scoperte in uso alla categoria

Bar

Bar gelaterie

Bar pasticcerie

Caffè

Gelaterie

Pasticcerie

Classe 25 – Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari

Aree scoperte in uso alla categoria

Bottiglierie, vendita vino

Classificazione delle attività economiche nelle categorie TARI Comune di Bassano del Grappa

Latterie
Macellerie
Minimercati e altri esercizi non specializzati di alimentari
Negozi confetterie e dolciumi in genere
Negozi generi alimentari
Panifici
Pollerie
Salumerie
Supermercati alimentari e simili con vendita minuto/ingrosso

Classe 26 – Plurilicenze alimentari e/o miste

Aree scoperte in uso alla categoria
Plurilicenze alimentari e/o miste

Classe 27 – Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio

Aree scoperte in uso alla categoria
Negozi di fiori
Negozi di frutta e verdura
Pescherie
Pizza al taglio, piadineria, kebab
Posteggi mercato ortofrutticolo

Classe 28 – Ipermercati di generi misti (oltre i 2500 mq di superficie)

Aree scoperte in uso alla categoria
Ipermercati di generi misti

Classe 29 – Banchi di mercato generi alimentari

Aree scoperte in uso alla categoria
Banchi a posto fisso nei mercati di generi alimentari
Banchi di generi alimentari

Classe 30 – Discoteche , night club

Clubs privati con bar ristoro
Night clubs
Ritrovi notturni con bar ristoro
Sale da ballo
Sale da gioco

